



CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LA SANIFICAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Spett.le Cliente,

il c.d. "Rilancio" ha introdotto due diversi crediti d'imposta; uno per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 ed un secondo per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Di seguito evidenziamo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate utili a definire le modalità di applicazione e di fruizione dei suddetti crediti d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (come ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei) ed alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati rientrano:

- ✓ interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e l'acquisto di arredi di sicurezza;
- ✓ investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- ✓ investimenti in programmi software, sistemi di videoconferenza, per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Il credito, riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa pari ad Euro 80.000,00, spetta per le spese sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e così determinate:

- ✓ per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, effettivo pagamento;
- ✓ per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza.

Si specifica che al fine di beneficiare del credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili entro il 30.11.2021.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- ✓ utilizzato nell'anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- ✓ ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, gli esercenti arti e professioni nonché gli enti non commerciali.

Sono agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 relative:

- ✓ alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ✓ all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- ✓ all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ✓ all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- ✓ all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito, riconosciuto in misura "teorica" pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa pari ad Euro 60.000,00, spetta per le spese sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e così determinate:

- ✓ per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, effettivo pagamento;
- ✓ per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza.

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l'Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili entro il 07.09.2020. Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dal 01.01.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- ✓ utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ✓ ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità si porgono cordiali saluti.